




Ti trovi in: [Home](#) / [Imprese](#) / [Dichiarazioni](#) / Dichiarazioni dei sostituti di imposta

Dichiarazioni dei sostituti di imposta

- ▶ [770/2024](#)
- ▶ [Certificazione Unica 2024](#)
- ▶ [Certificazione degli utili e dei proventi equiparati \(Cupe\)](#)

FAQ del 9 ottobre 2024 – utilizzo in compensazione tramite F24 delle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 

Domanda

Quali sono le modalità di utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR (codici tributo 1712 e 119E)? È necessaria l’apposizione del visto di conformità sul modello 770 da cui emerge il credito?

Risposta

Il credito derivante dalle eccedenze di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR può essere utilizzato dal sostituto d’imposta in compensazione tramite modello F24, indicando il codice tributo 1627 (155E per il modello F24 EP), ai fini del versamento delle ritenute. Invece, se le ritenute versate si riferiscono all’anno successivo a quello di maturazione del credito, deve essere indicato il codice tributo 6781 (166E per il modello F24 EP).

In ogni caso, tali operazioni non rappresentano compensazioni di tipo orizzontale o esterno e dunque non sono richieste né la preventiva presentazione del modello 770 da cui emerge il credito, né l’apposizione del visto di conformità su tale dichiarazione.

In caso di errata indicazione del codice tributo, può essere richiesta la correzione tramite il servizio telematico CIVIS

Servizi di Dichiarazioni dei sostituti di imposta

